

# Polizza Incendio e Garanzie Complementari

La presente polizza è stipulata tra

**Comune di Cusano Milanino**

e

**Compagnia di Assicurazione**

.....  
.....

Durata del contratto

**Dalle ore 24,00 del 31.12.2010**

**Alle ore 24,00 del 31.12.2012**

## Polizza Incendio e garanzie complementari

### Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

CONTRAENTE	COMUNE DI CUSANO MILANINO - P.I.83005680158 Piazza Martiri di Tienamen 1 - 20095 CUSANO MILANINO soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
SOCIETA'	l'Impresa Assicuratrice nonché le coassicuratrici;
POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione ;
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne ;
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa ;
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro ;
FRANCHIGIA	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico ;
SCOPERTO	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico ;
DANNI DIRETTI	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ;
DANNI CONSEQUENZIALI	I danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato , ma subiti in conseguenza dello stesso ;
INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
FABBRICATO	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione , comodato , uso o comunque nelle disponibilità dell'assicurato , anche in corso di ristrutturazione o riparazione , con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi , opere di fondazione o interrate , camini , cunicoli di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato . recinzioni , nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà ; impianti idrici ed igienici , impianti elettrici fissi , impianti di riscaldamento e di condizionamento , ascensori e montacarichi . Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi , nonché i muri di recinzioni in genere.
CONTENUTO	Beni mobili in genere , quali a titolo esemplificativo e non limitativo : mobilio , arredamento ; macchinari , attrezzature , apparecchiature tecniche , scientifiche , di trasmissione , per rilevazioni ambientali ; computers e loro accessori , macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere ; attrezzature e

apparecchiature d' officina ; impianti di prevenzione , protezione e allarme ; merci , derrate alimentari , prodotti farmaceutici ; impianti e strumenti di sollevamento , pesatura e trasporto ; registri , stampati , cancelleria , materiale didattico ; quant'altro pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività svolte e/o gestite dall' Amministrazione Comunale , comprese , se il Contraente non è il proprietario dei locali e gli stessi sono in locazione , comodato o uso , le addizioni e le migliorie apportate ai locali.

- MERCI SPECIALI** - celluloidi (grezza ed oggetti di);  
- espansite;  
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;  
- materie plastiche espanse o alveolari;  
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
- ESPLODENTI** Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:  
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;  
b) per azione meccanica o termica esplodono;  
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A
- INFIAMMABILI** Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:  
- gas combustibili;  
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;  
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;  
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;  
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.  
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
- INCOMBUSTIBILITA'** Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.  
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- OPERE D'ARTE** Quadri , dipinti , sculture , arazzi , raccolte scientifiche , di antichità e numismatiche , pergamene , libri antichi , medaglie , archivi e documenti storici , collezioni e in genere cose aventi valore artistico e storico , trovantesi in qualsiasi fabbricato di proprietà , locazione , comodato o in uso al Contraente , inclusi tra questi le strutture mussali.
- BROKER** La Spett. AON S.p.A. – Ufficio di Bergamo – Via per Orio 18

### **Attività del Contraente**

Esercizio dell'Amministrazione Comunale, con tutti i relativi servizi.

### **Caratteristiche del rischio**

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente , la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare , sia di proprietà che in locazione , conduzione , comodato , custodia , ovvero in uso o detenzione , a qualsiasi titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente , salvo quanto espressamente escluso dalle Condizioni di polizza.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile ; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

### **Ubicazione del rischio**

Prevalentemente nel Comune di Cusano Milanino ed in varie località nel territorio della Repubblica Italiana.

### **Enti e capitali assicurati**

- |  |      |               |
|--|------|---------------|
| 1) Fabbricati di proprietà (anche in uso a terzi ed a qualsiasi attività adibiti), in locazione (anche in uso a Terzi), comodato, concessione, uso o comunque nella disponibilità del Contraente   | Euro | 39.300.000,00 |
| 2) Contenuto e opere d'arte, di proprietà (anche se in uso a terzi), in locazione, comodato, concessione, uso o comunque nella disponibilità del Contraente ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui alla part.1) sottotetto di edifici o tettoie o all'aperto se per naturale destinazione, ivi compresi infiammabili e merci speciali | Euro | 3.200.000,00  |
| 3) Apparecchiature per la rilevazione fotografica delle infrazioni, poste lungo Via Soriani (n. 2 apparecchi)  | Euro | 30.000,00     |
| 4) Urna contenente i resti attribuiti a Sant'Adriano, appartenenti alla Cappella di Palazzo Omodeo e attualmente presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino e L'Immacolata di Cusano Milanino. (Valore Convenzionale accettato dalla Società)  | Euro | 10.226,00     |
| 5) Ricorso Terzi   | Euro | 1.500.000,00  |

### **Premio lordo annuo**

Euro ....., calcolato applicando ai capitali assicurati i seguenti tassi lordi di premio :

- Part. 1) - Tasso pro mille, incluse imposte governative .....
- Part. 2) - Tasso pro mille, incluse imposte governative .....
- Part. 3) - Tasso pro mille, incluse imposte governative .....
- Part. 4) - Tasso pro mille, incluse imposte governative .....
- Part. 5) - Tasso pro mille, incluse imposte governative .....

### **Effetto e durata della polizza**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2012, e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

E' comunque facoltà del Contraente, con un preavviso non inferiore a 30 giorni prima della scadenza del 31/12/2012, richiedere alla Società una proroga temporanea della polizza, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna fin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni.

## **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro quindici giorni dalla sopracitata data.

Il caso di pagamento del premio successivamente al quindicesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro il 30° giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate successive entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso, la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto entro 30 giorni dalla data di cessazione della polizza, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 5 - Clausola Broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

### **Art. 6. - Interpretazione del contratto**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

### **Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 8 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.

### **Art. 9 – Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.)

### **Art. 10 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

## **Norme che regolano l'assicurazione Incendio**

### **ART. 11 - Rischio assicurato**

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.
- onda sonica , provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.
- implosione , intesa come repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna
- autocombustione intesa come combustione spontanea senza fiamma
- urto veicoli stradali non appartenenti al Contraente e/o all' Assicurato , in transito sulla pubblica via
- fenomeno elettrico , come da Condizione Particolare 1
- rottura di vetri e cristalli , come da Condizione Particolare 2.
- eventi atmosferici , come da Condizioni Particolari 3 e 4
- dispersione di liquidi e relative spese di ricerca e riparazione dei danni, come da Condizione Particolare 5
- inondazioni , alluvioni , allagamenti , come da Condizione Particolare 6
- sovraccarico di neve ed azione del gelo , come da Condizione Particolare 7
- tumulti popolari , scioperi , sommosse , come da Condizione Particolare 8
- atti di terrorismo , come da Condizione Particolare 9
- terremoto , come da Condizione Particolare 10

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi  
purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro , sino alla concorrenza dell'importo stabilito in polizza , come da Condizione Particolare

### **Art. 12 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione , di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente ;
- d) causati da eruzioni vulcaniche ;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalla clausola "Ricorso Terzi".

### **Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali**

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, rami per incisioni e simili;

e) opere d'arte come da definizione di polizza.

#### **Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

#### **Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Milano.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente.

#### **Art. 19 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 16;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 20 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)**

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, sulla stessa area o su altra, purchè ciò non comporti aggravio di costi, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i CONTENUTI, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, equivalenti o, in mancanza superiori, per prestazioni, caratteristiche e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni :

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari in stato di attività o di inattività temporanea;
- 5) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 21 - Parziale deroga alla regola proporzionale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 20 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 15 % di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 15 % fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

#### **Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società

deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 c).

**Art. 24 – Clausola speciale per le apparecchiature per la rilevazione fotografica delle infrazioni (partita 3 assicurata)**

Per le apparecchiature di rilevazione fotografica delle infrazioni (partita 3 di polizza) , l'assicurazione vale unicamente per le seguenti garanzie :

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.
- urto veicoli stradali non appartenenti al Contraente e/o all' Assicurato , in transito sulla pubblica via
- fenomeno elettrico , come da Condizione Particolare 1
- tumulti popolari , scioperi , sommosse , come da Condizione Particolare 8
- atti di terrorismo , come da Condizione Particolare 9

**Art. 25 - Coassicurazione e delega**

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

## **Condizioni particolari di assicurazione**

### **1) Fenomeno elettrico**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici (esclusi computers ed apparecchiature elettroniche d'ufficio) per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, e con i limiti e le franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

### **2) Rottura di vetri e cristalli**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, e con i limiti e le franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari.

### **3) Eventi atmosferici**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- grues;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

### **4) Grandine su elementi fragili**

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti e vetrate
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari.

#### **5) Dispersione di liquidi e relative spese di ricerca e riparazione dei danni**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione , la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati assicurati, serbatoi . Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo" e senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

La Società non risponde dei danni:

- a) derivanti da umidità, stilloidico, insalubrità dei locali;
- b) derivanti da traboccamento o rigurgito di fognature
- c) verificatisi in occasione di installazioni , riparazioni , collaudi , prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi.

Si intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

#### **6) Inondazioni , alluvioni , allagamenti**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione , la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stilloidico, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- c) causati da mareggiata, marea, maremoto, cedimento o smottamento del terreno
- d) a enti all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

#### **7) Sovraccarico di neve – Ghiaccio e gelo**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione , la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

#### **8) Tumulti popolari , scioperi , sommosse**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde:

- a) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse ;
- b) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi .
- c) dei danni materiali e diretti causati o derivanti da , o verificatisi in occasione di , atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto ( incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza )

compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo , per scopi politici , religiosi o ideologici .

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- e) conseguenti ad atti di terrorismo

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

### **9) Atti di Terrorismo**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati o derivanti da , o verificatisi in occasione di , atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto ( incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo , per scopi politici , religiosi o ideologici .

Sono esclusi i danni da: contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari, danni derivanti direttamente e/o indirettamente da interruzioni di servizi quali (elettricità, gas, acqua, comunicazioni).

La Società o il contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia "terrorismo" mediante preavviso di gg. 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della società, questa provvederà al rimborso della parte di premio, relativa al periodo di rischio non corso.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

### **10) Terremoto**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo in polizza.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

### **11) Rovina di ascensori e montacarichi**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione , la Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

### **12) Colaggio da impianti automatici di estinzione**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione , la Società risponde

dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- dei danni causati dal gelo.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo", e senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile..

### **13) Intasamento gronde e pluviali**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione , la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati al contenuto assicurato da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

### **14) Cedimento , franamento e smottamento di terreno**

Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione , la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento , franamento e smottamento del terreno , comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

### **15) Ricostruzione archivi**

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde nei limiti della somma assicurata del costo di riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti o danneggiati senza far luogo all'applicazione del disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

### **16) Merci in refrigerazione**

A parziale deroga dell'art. 12 lett. g), la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
2. fuoriuscita del liquido frigorigeno

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione e scoppio, caduta aerei
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o he compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo che si prolunghi oltre sei ore e si impegna, in tale caso, a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 24 ore.

La garanzia è prestata con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari

### **17) Rimborso onorari dei periti**

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Condizione particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 21) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Sono compresi inoltre gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre

### **18) Differenziale storico artistico – Opere di abbellimento.**

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Società, nonchè nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di Indennizzo".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonchè in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

### **19) Ordinanze Autorità**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonchè l'uso dei suoli, purchè i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione;

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art.21 delle Condizioni Generali di assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell'importo previsto nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".

### **20) Spese di demolizione e sgombero**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari all'importo stabilito dalla Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

### **21) Contenuto presso terzi**

Il Contenuto assicurato si intende garantito, sino al 10 % dell'importo assicurato, anche quando si trovi presso Terzi o in locazione, comodato, uso e comunque in disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o

per lavorazioni e/o per riparazioni.

## **22) Cose assicurabili a condizioni speciali - Opere d'arte**

A deroga dell'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:

A) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;

2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;

3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1. e 2., in base al loro valore nominale;

B) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, rami per incisioni e simili.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri, la società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo

Relativamente alle opere d'arte, di cui alla definizione di polizza, l'indennizzo verrà determinato nel modo seguente:

1. in caso di danno totale: stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso

2. in caso di danno parziale:

a) stimando il valore del bene assicurato colpito da sinistro nel modo suddetto;

b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;

c) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro;

d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite

L'indennizzo, pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo b) e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al paragrafo c), difalciato dell'importo stimato come al paragrafo d), non può in ogni caso essere superiore all'importo stimato come al paragrafo a).

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 21) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza degli importi previsti nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo"

## **23) Opere d'arte presso terzi (Restauratori e Mostre)**

La garanzia è estesa agli oggetti d'arte presso restauratori, galleristi, antiquari o presso esposizioni e mostre organizzate da terzi sino al 10 % del capitale assicurato, con il massimo per singola ubicazione stabilito dalla Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

## **24) Parificazione dei danni**

Fermo quanto stabilito dall'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

## **25) Colpa grave**

A maggior precisazione di quanto previsto dalle C. G. di Assicurazione , la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato.

## **26) Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il legale rappresentante;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Il massimale previsto nella partita 3) si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

## **27) Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti**

L'Assicurato é esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

## **28) Sostanze infiammabili e merci speciali**

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

## **29) Buona fede**

A parziale deroga di quanto previsto dall' art. 1 delle C.G. di Assicurazione , la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

## **30) Rinuncia al diritto di surroga**

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e Enti pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché verso clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

## **31) Anticipo indennizzo**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano

sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque superare l'importo di € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

### **32) Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo restando quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

### **33) Enti non diversamente indicati**

Viene stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "fabbricato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".

### **34) Indennizzo per partite separate**

Resta convenuto fra le Parti che in caso di sinistro e su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dall'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

### **35) Operazioni peritali**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca una o più sezioni di fabbricato, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la sezione colpita da sinistro o comunque da esso danneggiata, ed entro il termine di 30 giorni.

### **36) Termine pagamento danni**

L'importo del risarcimento è versato in contanti dalla Società al Contraente (salvo diversa espressa indicazione di quest'ultimo) entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione e compatibilmente con quanto previsto da eventuali dichiarazioni di vincolo in favore di terzi.

Trascorso tale termine, la Società salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà all'Assicurato gli interessi legali sull'importo dovuto con decorrenza dal termine del periodo di 30 gg. predetto.

### **37) Beni in leasing – Apparecchiature elettroniche**

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi :

- enti appoggiati a contratti di leasing.
- apparecchiature elettroniche

qualora già coperti da apposita assicurazione.

### **38) Danni precedenti**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

### **39) Modifiche e trasformazioni**

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, manutenzione e/o ristrutturazione dei

fabbricati e del contenuto, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.  
L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, perché ciò non costituisce aggravamento di rischio.

#### 40) Deroga alla dichiarazione di altre assicurazioni

A parziale deroga dell'art.9 delle Norme che regolano l'assicurazione, in generale se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato provvederà a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati solo in caso di sinistro.

#### 41) Spese extra

Ove in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza , l' Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati , la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute , quali a titolo esemplificativo :

- affitti di locali e strumentazione
- installazione temporanee di telefono , fax , computers
- trasporto dipendenti

La garanzia è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.e con applicazione dei limiti di indennizzo e delle franchigie previsti dai successivi punti 42 e 43 delle Condizioni Particolari di assicurazione.

#### 42) Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società risarcirà una somma superiore a quelle di seguito evidenziate, fermo restando scoperti e franchigie previsti dalle Condizioni di polizza:

per ogni fabbricato e relativo contenuto	€ 10.000.000,00 per sinistro
Fenomeno elettrico	€ 25.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per anno
Rimborso onorari dei periti	5% del danno con il massimo di € 30.000,00 per sinistro
Ordinanze autorità	€ 100.000,00 per sinistro/anno
Ricostruzione archivi	€ 100.000,00 per sinistro/anno
Cristalli	€ 25.000,00 per sinistro/anno
Eventi atmosferici	80 % del capitale assicurato, con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro/anno
Grandine su elementi fragili	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Acqua piovana , acqua condotta , colaggio impianti automatici di estinzione	€ 500.000,00 per sinistro/anno
Gelo , intasamento gronde e pluviali	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Spese ricerca e riparazione guasti da acqua condotta e da colaggio impianti di estinzione	€ 25.000,00 per sinistro/anno
Tumulti , sommosse , scioperi	80 % del capitale assicurato, con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro/anno
Terrorismo	50% del capitale assicurato, con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro/anno
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% del capitale assicurato, con il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro/anno
Franamento , cedimento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro/anno
Sovraccarico di neve	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno
Terremoto	50% del capitale assicurato, con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro/anno
Cose assicurabili a condizioni speciali	
a) monete, biglietti di banca	€ 25.000,00 per sinistro/anno
b) opere d'arte	
- per singola opera	€ 50.000,00
- complessivamente	€ 250.000,00
c) per tutte le altre cose particolari	€ 200.000,00 per sinistro/anno
Merci in refrigerazione	€ 30.000,00 per sinistro/anno
Spese demolizione e sgombero	€ 250.000,00 per sinistro/anno
Differenziale storico - artistico	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Spese extra	€ 50.000,00 per sinistro/anno
Danni alle apparecchiature di rilevazione fotografica delle infrazioni (partita 3 di polizza) - in caso di eventi sociopolitici , fenomeno elettrico , urto veicoli	75 % del capitale assicurato

**43) Franchigie e/o scoperti per sinistro**

Per ogni sinistro viene applicata una franchigia assoluta di € 500,00, con le seguenti eccezioni :

Eventi sociopolitici , escluso terrorismo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Atti di terrorismo	Scoperto 10% con il minimo di 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Eventi atmosferici , esclusi danni da grandine su elementi fragili	Franchigia € 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Danni da grandine su elementi fragili	Franchigia € 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Sovraccarico di neve	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Franchigia € 5.000,00 per singolo fabbricato
Cedimento, franamento del terreno	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
Terremoto	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e il massimo di € 50.000,00 per singolo fabbricato
Danni alle apparecchiature di rilevazione fotografica delle infrazioni (partita 3 di polizza)	Scoperto 20 % con il minimo di € 2.000,00

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

<b>Dichiarazione del Contraente agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile</b>
---

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 4 - diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro
- Art. 8 - deroga alla competenza territoriale
- Art. 16 - denuncia del sinistro e obblighi relativi
- Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 19 - Mandato dei periti

IL CONTRAENTE

.....